



U.S. Central Authority
Benjamin Franklin Station
P.O. Box 14360
Washington, DC 20044
+1 (202) 514-6700
OIIA@usdoj.gov

25 marzo 2026

**Notifica di documenti giudiziari nei confronti degli Stati Uniti d'America
ai sensi della Convenzione dell'Aja sulla notifica all'estero**

L'Ufficio di Assistenza Giudiziaria Internazionale del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti (United States Department of Justice's Office of International Judicial Assistance, noto anche con l'acronimo "OIIA") svolge le funzioni di Autorità Centrale ai sensi della Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale ("Convenzione dell'Aja sulla notifica all'estero").¹ L'OIIA svolge altresì le funzioni di Autorità Centrale ai sensi del Protocollo addizionale alla Convenzione Interamericana in materia di Rogatorie ("Convenzione Interamericana"), della quale gli Stati Uniti sono firmatari. A differenza delle richieste di notifica indirizzate a individui o a società private situate negli Stati Uniti, per la cui esecuzione l'OIIA ha conferito appalto ad un soggetto esterno, le richieste di notifica nei confronti del governo degli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti"), inclusi i suoi dipartimenti, agenzie o enti, devono essere inviate direttamente all'OIIA. Non è previsto alcun costo per le richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti. Le richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti devono essere inviate per posta all'OIIA al seguente indirizzo: Office of International Judicial Assistance, U.S. Department of Justice, Benjamin Franklin Station, P.O. Box 14360, Washington, DC 20044.²

Poiché la maggior parte delle richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti è ricevuta ai sensi della Convenzione dell'Aja sulla notifica all'estero, il presente documento si concentrerà su tale procedura, sebbene linee guida analoghe si applichino qualora una richiesta sia ricevuta ai sensi della Convenzione Interamericana.³

Come indicato, l'OIIA è l'Autorità Centrale degli Stati Uniti ai fini della Convenzione dell'Aja sulla notifica all'estero (cfr. Convenzione dell'Aja sulla notifica all'estero, art. 2). Come spiegato nel *Practical Handbook on the Operation of the Hague Service Convention* - Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione dell'Aja sulla notifica all'estero ("Manuale"), "[l]'Autorità Centrale è l'autorità ricevente, incaricata di ricevere le richieste di notifica provenienti

¹ Convenzione del 15 novembre 1965 sulla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, art. 5, 15 nov. 1965, 658 U.N.T.S. 163.

² L'OIIA non può accettare richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti per via elettronica.

³ Si veda la nota informativa sulla notifica nei confronti degli Stati Uniti (IAC) al seguente indirizzo: <https://www.justice.gov/civil/service-requests>. Le richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti che rispettino i requisiti previsti dal diritto internazionale consuetudinario possono essere trasmesse anche tramite canali diplomatici. L'Autorità Centrale degli Stati Uniti non svolge alcun ruolo nell'eseguire la notifica nei confronti degli Stati Uniti in risposta a richieste presentate tramite canali diplomatici.

dagli Stati richiedenti e di darvi esecuzione o far sì che vi venga data esecuzione.”⁴ L’Autorità Centrale “non può essere considerata un rappresentante del convenuto al quale il documento deve essere notificato”.⁵ L’Autorità Centrale degli Stati Uniti riceve ed esegue le richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti, ma non è il rappresentante legale né tanto meno un agente degli Stati Uniti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione dell’Aja sulla notifica all’estero, la ricezione da parte dell’Autorità Centrale degli Stati Uniti di una richiesta di notifica proveniente da un tribunale straniero non costituisce una notifica eseguita e perfezionata.⁶ La notificazione sarà completa e perfezionata ad avvenuta ricezione dei documenti da parte dell’ufficio o dell’agenzia competente del governo degli Stati Uniti. Si prega di consentire un margine di tempo sufficiente affinché l’Autorità Centrale degli Stati Uniti possa effettuare la notifica all’ufficio o all’agenzia del governo degli Stati Uniti competente.

Le richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell’Aja sulla notifica all’estero devono essere trasmesse in forma cartacea all’Autorità Centrale degli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 5. Gli Stati Uniti non si oppongono a modalità alternative di notifica ai sensi dell’articolo 10 per quanto concerne le notifiche rivolte ad individui o società private, ma la notifica nei confronti degli Stati Uniti non può essere effettuata ai sensi dell’articolo 10.

Di seguito è riportata una descrizione di quanto richiesto affinché l’Autorità Centrale degli Stati Uniti possa eseguire una richiesta di notifica nei confronti degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell’Aja sulla notifica all’estero. Il Modulo ⁷ debitamente compilato e i documenti da notificare, nella loro forma originale, devono essere forniti in duplice copia. I documenti originariamente redatti in altre lingue devono essere tradotti in inglese,⁸ cfr. Convenzione dell’Aja sulla notifica all’estero, artt. 3 e 5. La versione più recente del Modulo dovrebbe preferibilmente essere compilata elettronicamente. Il Modulo deve inoltre includere l’indirizzo postale completo

⁴ Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, *Practical Handbook on the Operation of the Hague Service Convention* /Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione dell’Aja sulla notificazione, p.139, para. 238 (2025), disponibile all’indirizzo <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2728&dtid=3>.

⁵ *Id.* p. 139, para. 239.

⁶ Convenzione dell’Aja relativa alla notifica all’estero, art. 5 (“L’Autorità Centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto ...”). Cfr. Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato, Conclusioni e Raccomandazioni (C&R), n. 114 (2024) [di seguito C&R 2024], disponibile all’indirizzo <https://assets.hcch.net/docs/6aef5b3a-a02c-408f-8277-8c995d56f255.pdf> (“La [Commissione speciale] ha altresì confermato che la mera ricezione da parte dell’Autorità Centrale di uno Stato contraente non costituisce notifica nei confronti di detto Stato o sui suoi funzionari.”); negli stessi termini: Handbook/Manuale, p. 98, para 118. Si veda altresì *Saint-Gobain Performance Plastics Eur. v. Repubblica Bolivariana del Venezuela*, 23 F.4th 1036, 1041 (D.C. Cir. 2022) (“Considerare l’Autorità Centrale come giuridicamente equivalente ad uno stato estero convenuto modificherebbe la Convenzione rendendo di fatto irrilevante il diritto interno dello Stato contrante nel determinare se la notificazione sia completa e rituale.”).

⁷ Modulo allegato alla Convenzione (Domanda ai fini della notifica, Attestazione, Avviso, Elementi essenziali dell’atto) è reperibile al seguente link <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6560&dtid=65>.

⁸ Saranno accettati anche Moduli compilati in francese. Convenzione dell’Aja sulla notifica all’estero, art. 7.

dell’Autorità richiedente (ad es., il tribunale straniero). Il Modulo e i documenti giudiziari allegati devono identificare correttamente gli Stati Uniti d’America quale soggetto convenuto, poiché dipartimenti, agenzie o enti degli Stati Uniti non hanno personalità giuridica in uno Stato estero distinta e separata da quella degli Stati Uniti e non possono essere citati in giudizio separatamente dagli Stati Uniti.⁹

Le richieste di notifica nei confronti degli Stati Uniti devono conformarsi a due ulteriori requisiti previsti dal diritto internazionale consuetudinario.¹⁰ In primo luogo, i documenti da notificare devono includere sufficienti informazioni sul caso, di norma sotto forma di ricorso, atto di citazione o documento analogo.

In secondo luogo, “[i]l diritto internazionale consuetudinario richiede che ad uno Stato sovrano siano concessi almeno 60 giorni dalla data in cui riceve la notifica degli atti introduttivi del giudizio prima della data di udienza, o prima della data prevista per la costituzione in giudizio o il deposito di una comparsa di risposta.”¹¹ Pertanto, agli Stati Uniti devono essere concessi almeno 60 giorni dalla data di ricezione della notifica prima della data prevista per la costituzione in giudizio, deposito di una comparsa di risposta e/o data di udienza nello Stato estero. Poiché la notifica non è perfezionata al momento della consegna dei documenti all’Autorità Centrale degli Stati Uniti, deve essere concesso un tempo adeguato affinché l’Autorità Centrale degli Stati Uniti possa effettuare la notifica all’ufficio o all’agenzia competente del governo degli Stati Uniti, la quale dovrà poi avere almeno 60 giorni dalla data di ricezione della notifica prima della data prevista per il deposito di una comparsa di risposta, per la costituzione in giudizio e/o della data di udienza. Ad esempio, se il diritto interno di un paese richiede il deposito di una comparsa di risposta entro due settimane dal perfezionamento della notifica, tale requisito deve essere espressamente derogato nei documenti giudiziari, concedendo agli Stati Uniti almeno 60 giorni dalla data del perfezionamento della notifica per il deposito della comparsa di risposta. Se il diritto interno di un paese richiede che una comparsa di risposta debba essere depositata presso il tribunale 10 giorni prima della data di udienza, nel fissarsi la data dell’udienza si dovrà tenere conto di tale requisito e concedere agli Stati Uniti almeno 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica per il deposito di una comparsa di risposta.

Nel valutare una richiesta di notifica alla luce di tali requisiti, l’Autorità Centrale degli Stati Uniti emetterà un certificato di accettazione o di rigetto che sarà inviato all’Autorità richiedente. La notifica è perfezionata solo ove l’Autorità Centrale degli Stati Uniti rilasci un certificato di accettazione.¹² La notifica è perfezionata alla data indicata nel certificato di accettazione.

⁹ Ad esempio, una richiesta di notifica che indichi l’Ambasciata degli Stati Uniti come soggetto convenuto identifica un convenuto errato. L’Ambasciata degli Stati Uniti non può essere citata in giudizio autonomamente e separatamente dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti d’America sono il corretto convenuto.

¹⁰ Dichiarazione/Riserva/Notifica (ultimo aggiornamento 25 aprile 2025), reperibile al seguente link <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=428&disp=resdn>. Si veda altresì Handbook/Manuale, p. 98, para. 118; cfr. C&R 2024, n. 113 (“La Commissione speciale ha riconosciuto l’importanza di rispettare i requisiti previsti da diritto internazionale consuetudinario nelle notifiche nei confronti di Stati esteri sovrani eseguite ai sensi della Convenzione.”).

¹¹ Dichiarazione/Riserva/Notifica (ultimo aggiornamento 25 aprile 2025).

¹² C&R 2024, n. 82 (“La Commissione speciale ha osservato che l’effetto di un certificato che attesta l’esecuzione di una richiesta [di notifica] costituisce una conferma ufficiale che la notifica è stata

Nel caso in cui l’Autorità Centrale degli Stati Uniti rigetti la richiesta di notifica ai sensi dell’articolo 13, la notifica non può essere effettuata poiché l’Autorità Centrale degli Stati Uniti ha determinato che essa violerebbe la sovranità o la sicurezza degli Stati Uniti. Si veda Convenzione dell’Aja sulla notifica all’estero, art. 13.

In tutti i casi in cui l’Autorità Centrale degli Stati Uniti emette un certificato di rigetto, la notifica non è stata effettuata, e gli Stati Uniti non saranno parte del procedimento, non presenteranno una comparsa di risposta né compariranno all’udienza e non riconosceranno la validità di qualsivoglia decisione resa nei confronti degli Stati Uniti d’America.¹³

effettuata in conformità con la legge dello Stato richiesto e costituisce una presunzione in merito al perfezionamento della notifica.”).

¹³ *Id.* (“Un certificato di rigetto costituisce altresì una conferma ufficiale che la notificazione non è stata eseguita.”), *cf.* Handbook Manuale, p. 162, para. 320.